

**La previsione di sub-criteri o sub-punteggi costituisce una mera facoltà riservata alla stazione appaltante**

**Massima:** *Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha avuto ragione di affermare che la previsione di sub-criteri o sub-punteggi costituisce una mera facoltà riservata alla stazione appaltante e che la loro preventiva obbligatoria individuazione nella lex specialis non è richiesta in termini di doverosità né dall'art. 86 del d.lgs. n. [50/2016](#), né dalle Linee guida n. 2 dell'A.N.A.C. approvate nel 2016 e poi aggiornate nel 2018.*

*Nello specifico, la società appellante ha impugnato la sentenza del T.a.r. per il Piemonte con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso l'aggiudicazione alla società controinteressata della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato in questione.*

**Consiglio di Stato, sez. V, 16/12/2024, n. 10113**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2940 del 2024, proposto dalla società Neocos a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG 9806291754, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Griselli, Marco Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

il Comune di Novara, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Merani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Mattioda Pierino & Figli S.p.A., Tekne S.p.A., Tekne Esco s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, nonché Carlo Cerutti, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Angelini, Rosario Achille Dell'Abate, Claudio Guccione, Adriano Cavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, (sezione prima) n. 00164, pubblicata in data 19 febbraio 2024, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Novara, del Ministero dell'interno e delle società Mattioda Pierino & Figli S.p.A., Tekne S.p.A. e Tekne Esco s.r.l. e di Carlo Cerutti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti gli avvocati Salina, Turi, per delega dell'avvocato Merani, e Cavina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. La società appellante ha impugnato la sentenza del T.a.r. per il Piemonte n. 164 del 2024 con la quale è stato respinto il ricorso, integrato con motivi aggiunti, proposto avverso la determinazione n. 243 del 23 agosto 2023 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione alla società controinteressata Mattioda Pierino & Figli S.p.A. della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato, denominato "*NG EU – PNRR – M5 – C2 – investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. Rigenerazione di S. Agabio – Lotto 2 – interventi di miglioramento della qualità urbana di Cascina Cascinetta*" dell'importo di € 7.187.081,37, di cui € 7.003.488,69 per lavori ed € 183.592,68 per progettazione esecutiva.

1.2. La società appellante ha limitato l'impugnazione a tre capi della sentenza deducendone l'erroneità:

1) nella parte in cui ha respinto il secondo motivo di ricorso per illogicità e contraddittorietà della motivazione, per travisamento dei presupposti di fatto e dei documenti di causa, per violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a. e dei principi sul riparto dell'onere probatorio.

Secondo la prospettazione della società appellante i progettisti - chiamati a dimostrare "*l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv]del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID - Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale per ogni "ID - Opera" pari a due volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione*", non avrebbero presentato le referenze previste dalle pagine 5 e seguenti dell'allegato al CSA nella categoria P.02 del d.m. 17 giugno 2016 per un importo pari ad almeno il doppio del valore delle opere della categoria OS24 - verde pubblico e arredo urbano, che ammontava ad € 505.823,19 al netto degli oneri di sicurezza.

Il costituendo RTP, composto da Tekne A.p.A., quale capogruppo, da Tekne Esco s.r.l. e dal geologo Carlo Cerutti, quali mandanti, ha, infatti, presentato per coprire il detto requisito un unico servizio, definito *masterplan* isola di Sindalah in Arabia Saudita, che, ad avviso dell'appellante, sarebbe inidoneo allo scopo sia perché il *concept design* non sarebbe un servizio di architettura e ingegneria annoverabile fra quelli di cui agli artt. 3 lett. vvvv) e 46 del d.lgs. n. 50 del 2016, sia perché si

tratterebbe di servizio ancora in corso in violazione del disciplinare di gara (“I servizi che verranno considerati sono quelli conclusi con buon esito e senza contestazione”), dell’art. 58, comma 4, della direttiva 24 del 2014 e del § 2.2.2.2. delle Linee guida ANAC n.1, sia, infine, perché la fattura prodotta - relativa ad un acconto non ancora quietanzato - non attesterebbe la riconducibilità dei lavori alla categoria P.02.

Né, ad avviso della società appellante, il certificato di regolare esecuzione rilasciato al RTP da parte dell’architetto Luca Dini varrebbe a comprovare l’avvenuta esecuzione con buon esito dei detti servizi per molteplici ragioni: a) in quanto prodotto solo in giudizio e mai trasmesso alla stazione appaltante in pendenza della gara, con conseguente mancata valutazione da parte di quest’ultima; b) perché avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività di progettazione preliminare e definitiva di un *masterplan* per la nuova isola di NEOM Sindalah, anziché del solo *concept design*; c) perché attestante il completamento dell’attività svolta nel periodo 2020-2021 e il buon esito della stessa, dichiarata come ancora in corso in sede di comprova dei requisiti; d) perché non proveniente dal committente, né munito di data certa.

Infine, la sentenza di primo grado sarebbe, comunque, erronea anche nella parte in cui ha ritenuto che il RTP Tekne avesse comprovato altre esperienze idonee ad integrare il requisito speciale richiesto dal bando di gara con illegittima sostituzione della stazione appaltante da parte dell’organo giudicante nella valutazione dei requisiti del concorrente e della fungibilità delle categorie di servizi E.19 e E.18 alla categoria P.02;

2) nella parte in cui ha respinto il quarto motivo di ricorso per omessa pronuncia e per travisamento dei presupposti di fatto e dei documenti di causa poiché ad avviso della società appellante l’attribuzione di un unico punteggio pari a 20 per ciascun criterio non sarebbe idonea a chiarire quali elementi siano stati valorizzati e quali penalizzati nell’analisi delle diverse offerte, concentrandosi la censura sull’assenza di specifici sub-punteggi per ciascuno dei disparati elementi contemplati nella declaratoria dei criteri A, B e C che renderebbero impossibile la verifica degli aspetti effettivamente presi in considerazione dalla commissione;

3) in via subordinata nella parte relativa alla condanna alle spese per omessa e non corretta valutazione da parte del giudice di primo grado di alcune circostanze di fatto rilevanti e, segnatamente, della negligenza della stazione appaltante nel concedere l’accesso agli atti, nella violazione dello *stand still*, correlata alla stipula del contratto il 28 settembre 2023, cioè il giorno seguente al 27 settembre 2023, data di notifica del ricorso, della produzione di parte della documentazione a comprova dei requisiti in sede giudiziale.

2. Il Comune di Novara si è costituito in giudizio ed ha concluso per la reiezione del ricorso.

3. Le società Mattioda Pierino & Figli S.p.A., Tekne S.p.A., Tekne Esco s.r.l. e il geologo Carlo Cerutti si sono costituiti in giudizio, hanno controdedotto alle censure sollevate dalla società appellante ed hanno concluso per la reiezione dell’appello.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con memoria di stile.

5. Le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..

6. All’udienza pubblica del 24 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

7. L'appello non è fondato e va respinto per le seguenti motivazioni.

8. Oggetto di controversia è l'aggiudicazione alla controinteressata della procedura aperta per l'affidamento di un appalto integrato denominato "NG EU – PNRR – M5 – C2 – investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. Rigenerazione di S. Agabio – Lotto 2 – interventi di miglioramento della qualità urbana di Cascina Cascinetta" dell'importo di € 7.187.081,37, ripartito in € 7.003.488,69 per lavori ed € 183.592,68 per progettazione esecutiva.

9. I fatti salienti ai fini della decisione possono essere così sintetizzati:

- il Comune appellato, con determinazione a contrarre n. 169 del 19 maggio 2023, ha indetto la gara per l'affidamento dell'appalto integrato in controversia da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del d. lgs. n. 50/2016, con assegnazione di un massimo di 70 punti (suddivisi in 4 criteri: a) organizzazione del cantiere e struttura organizzativa dell'impresa per un massimo di 20 punti; b) mitigazione impatto del cantiere e metodologie CAM per un massimo di 20 punti; c) proposta migliorativa rispetto alle indicazioni dei CAM per le lavorazioni previste in progetto per un massimo di 20 punti; d) numero di giorni che vengono portati in riduzione per un massimo di 10 punti) per l'offerta tecnica e di un massimo di 30 per l'offerta economica;

- ai sensi dell'art. 3 del disciplinare era richiesto ai fini dei requisiti di capacità economica e finanziaria per i progettisti "*l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv] del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale per ogni "ID-Opera" pari a due volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione*";

- all'esito della procedura la società appellante si è classificata al secondo posto con il punteggio di 69,307 - 49,722 punti per l'offerta tecnica, oltre a 10 punti per il criterio d), e 9,585 punti per l'offerta economica - a fronte del punteggio di 71,882 della aggiudicataria Mattioda Pierino & Figli S.p.A. - 49,551 punti per l'offerta tecnica, oltre a 10 punti per il criterio d), e 12,331 punti per l'offerta economica;

- con la determinazione n. 243 del 23 agosto 2023 la stazione appaltante ha, pertanto, disposto l'aggiudicazione in favore della società Mattioda Pierino & Figli S.p.A. e il 28 settembre 2023 è stato sottoscritto il relativo contratto, nel rispetto del termine del 30 settembre 2023 costituente una *milestone* imposta dal Ministero a pena di revoca del finanziamento PNRR.

10. Con il primo motivo la società appellante deduce l'erroneità della sentenza per la parte in cui non ha accertato la carenza in capo al costituendo RTP, composto da Tekne S.p.A., in qualità di capogruppo, e da Tekne Esco s.r.l. e dal geologo Carlo Cerutti, in qualità di mandanti, dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al citato art. 3 del disciplinare, nonché all'allegato al CSA relativo alla progettazione che con riferimento ai lavori riconducibili alla categoria OS24 - verde pubblico e arredo urbano - stabiliva che i progettisti avrebbero dovuto presentare referenze nella

categoria P.02 del D.M. 17 giugno 2016 per un importo pari ad almeno il doppio del valore delle opere di tale categoria pari a ad € 505.823,19 al netto degli oneri di sicurezza.

10.1. A fronte della contestazione sotto plurimi profili dell' idoneità del servizio analogo esibito dalla controinteressata, definito "Masterplan Isola di Sindalah", a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria il giudice di primo grado lo ha ritenuto dimostrato in primo luogo perché l'aggiudicatario, oltre al servizio in contestazione, ha prodotto documentazione atta a comprovare di aver "svolto per la società Europa Risorse SGR s.p.a. opere di «arredamenti con elementi singolari, giardini, opere di riqualificazione paesaggista e ambientale di aree urbane» (rientranti nella categoria E.19 «Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane»), per un valore pari a 726.975,97 euro e per la società Investire SGR s.p.a. attività di sistemazioni esterne (rientranti nella categoria E.18 «Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto»), per un valore di 330.000,00 euro", per un totale di 1.056.975,97 euro, pari a oltre il doppio del valore dei servizi richiesti per la categoria OS 24. Il T.a.r. ha, comunque, evidenziato che "il «Concept design del Masterplan; Progettazione preliminare di sistemi strutturali e sistemi impiantistici; Progettazione LEED» per un valore di 14.000.000,00" rientra nella categoria P.2. e che "da una lettura congiunta della tabella allegata dall'aggiudicatario, a dimostrazione dei servizi effettuati e della certificazione rilasciata dallo studio Luca Dini Design & Architecture, committente, sino a prova contraria" emerge "chiaramente che l'attività di progettazione preliminare e definitiva delle opere si è conclusa con buon esito nel 2020-2021 e che l'aggiudicatario ha indicato l'opera in corso solo perché l'esecuzione materiale dei lavori non è ancora conclusa".

10.2. Il Collegio ritiene che siano da condividere le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado e che la censura sia infondata, ragione per la quale può esimersi dall'esaminare le eccezioni di inammissibilità riproposte anche nel presente giudizio dalla controinteressata.

Occorre, in primo luogo, evidenziare che nella tabella riepilogativa relativa al Lotto 2 il RTP, indicato dall'ATI Mattioda, non ha riportato solo il *masterplan* Isola di Sindalah, ma anche gli ulteriori servizi relativi al complesso "Nest Segreen" e al complesso di edilizia residenziale pubblica di via Cenni a Milano. I detti servizi, in relazione ai quali è stata depositata la copia conforme delle fatture e delle certificazioni, sono idonei ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti ai progettisti trattandosi di "prestazioni professionali effettuate, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto" e di "partecipazione a concorsi di progettazione e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati".

Ne discende che il giudice di primo grado, preso atto che nella tabella riepilogativa erano indicati, oltre al *masterplan* in contestazione, anche altri servizi idonei a integrare il requisito richiesto per i progettisti, ha concluso per l'infondatezza del motivo senza sostituirsi in alcun modo alla valutazione operata dalla stazione appaltante, ma limitandosi a constatare l'esistenza di documentazione a comprova di quanto richiesto dall'avviso di gara.

10.3. Con riguardo alla eccepita illegittimità dell'equiparazione delle categorie E.18 ed E.19 con la categoria P.02, richiamata dal CSA, osserva il Collegio che nell'avviso il requisito richiesto dalla stazione appaltante, come emerge dalla tabella per categorie e ID, era relativo a servizi della categoria di lavori OS24 –Verde e arredo urbano.

Premesso che, ai sensi dell'art. 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, con riferimento alle capacità tecniche e professionali, *“le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità”*, l'aggiudicazione alla controinteressata, alla luce dei servizi riportati nella tabella riepilogativa, sembra in linea con il concetto di servizi analoghi, interpretato dalla giurisprudenza *“non come identità ma come mera similitudine”*, essendo sufficiente l'esistenza di un'analogia o inerenza tra le attività considerate tra le prestazioni richieste (Cons. Stato, VI, n. 293 del 2020; Cons. Stato, VI, n. 1608 del 2017).

10.4. Quanto alle doglianze relative al *concept design* dell'Isola di Sindalah il Collegio osserva che dalla documentazione presentata in gara si evince che il servizio svolto aveva riguardato le attività di progettazione preliminare e definitiva del *masterplan* Isola di Sindalah su incarico dell'architetto Luca Dini Design and Architecture che ha sub-affidato parte della stessa in favore della Tekne S.p.A. e che ha, pertanto, assunto, rispetto a quest'ultima, il ruolo di committente, come da certificazione di regolare esecuzione effettivamente prodotta nel corso del giudizio, ad ulteriore dimostrazione di quanto già emergente dagli atti di gara, a fronte delle contestazioni della seconda classificata, senza che possa evidenziarsi alcuna delle contraddizioni prospettate dall'appellante.

In particolare non sussiste la contraddittorietà tra la certificazione dei servizi svolti e la tabella riepilogativa degli stessi in quanto in quest'ultima è plausibile che la dicitura *“2020 – in corso”*, riportata nel riquadro *“informazioni sull'opera”*, afferisca all'esecuzione dei lavori e non anche alla progettazione che è logicamente antecedente e propedeutica, come si evince anche dalla fattura prodotta. Né, infine, alla luce della detta ultima considerazione assume rilievo il fatto che il certificato non abbia data certa, atteso lo stesso certificato deve essere letto congiuntamente alla documentazione già prodotta dalla controinteressata appellata in sede di gara e rispetto alla quale ha valenza rafforzativa.

10.5. Per tali ragioni la censura deve essere respinta.

11. E' infondato e va disatteso anche il secondo motivo con cui parte appellante lamenta che il giudice di primo grado non avrebbe colto il senso della censura volta a contestare l'inidoneità dell'attribuzione di un unico punteggio pari a 20 per ciascun criterio a chiarire quali elementi siano stati valorizzati e quali penalizzati nell'analisi delle diverse offerte e, segnatamente, l'assenza di specifici sub-punteggi per ciascuno dei disparati elementi contemplati nella declaratoria dei criteri A, B e C che renderebbero impossibile la verifica degli aspetti effettivamente presi in considerazione dalla commissione.

11.1. Il giudice di primo grado, dopo aver affermato l'infondatezza dell'asserita illogicità della c.d. valutazione a coppie con specifico riferimento ai criteri A e C, rispetto ai quali la parte ricorrente non è riuscita a dimostrare né la superiorità della propria proposta, né l'inattendibilità delle valutazioni della commissione di gara, ha ritenuto che *“nel caso di specie non è possibile sostenere che i criteri individuati dalla stazione appaltante siano generici e non dettagliati: essi contengono, infatti, un'adeguata descrizione di quali aspetti dell'offerta sarebbero stati valorizzati dalla Commissione giudicatrice, il che rende del tutto ragionevole l'attribuzione di un mero punteggio numerico”*.

Peraltro, il T.a.r. ha espressamente dato atto che:

- con riguardo al criterio A («Organizzazione del cantiere e struttura organizzativa dell'impresa») che è stato indicato che la *“Commissione riterrà più adeguate le offerte che: - proporranno l'organizzazione dell'impresa più efficiente ed efficace per la conduzione e gestione dell'appalto, in considerazione della tipologia di professionalità, specializzazione, ruolo, esperienza in ambito di direzione di cantiere di lavori affini; - ottimizzeranno in maniera più esauriente ed efficace l'organizzazione logistica del cantiere, l'esecuzione delle lavorazioni, in considerazione della complessità delle lavorazioni dell'appalto e della presenza continuativa di persone terze in prossimità e/o in corrispondenza delle aree oggetto di intervento;- proporranno l'operatività del cantiere, come sviluppo dello stesso, pur garantendo i più alti standard di sicurezza per le maestranze e di gestione delle interferenze (maestranze, mezzi meccanici etc.), derivanti dalla compresenza delle maestranze delle ditte esecutrici e di possibili presenze di fruitori dell'area di cantiere, garantendo la sicurezza in caso di emergenza e di evacuazione”*;

- con riguardo al criterio C («Proposta migliorativa rispetto alle indicazioni dei CAM per le lavorazioni previste in progetto») che è stato indicato che la *“Commissione valuterà come più adeguate le soluzioni meglio finalizzate a garantire l'ottimizzazione degli interventi manutentivi per le opere e impianti realizzati per quanto riguarda: - le modalità di intervento e gestione di eventuali guasti/disservizi/malfunzionamenti anche dopo il collaudo provvisorio, anche da parte delle ditte installatrici/fornitori; - le condizioni previste dalle garanzie che saranno rilasciate sugli impianti e opere; - le migliori soluzioni riferite agli interventi manutentivi previsti per gli impianti; - l'utilizzo di prodotti da costruzione derivati da materie prime rinnovabili e la previsione di materiali ed impianti riutilizzabili e riciclabili; - la previsione di un sistema di automazione, controllo e gestione della manutenzione futura”*.

11.2. Secondo la giurisprudenza anche di questa Sezione la preventiva obbligatoria individuazione nella *lex specialis* di sub-criteri di valutazione non è prevista in termini di doverosità né dall'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, né dalle Linee guida n. 2 dell'A.N.A.C. approvate nel 2016 e poi aggiornate nel 2018. Ne discende che la previsione di sub-criteri o sub-punteggi costituisce una mera facoltà riservata alla stazione appaltante dall'art. 95, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 che legittimamente non l'ha esercitata a fronte di criteri, quali quelli su A e sub C, che già contengono parametri dettagliati ai fini dell'attribuzione del punteggio (Cons. Stato, V, n. 1497 del 2021; Cons. Stato, III, n. 3080 del 2020).

12. È, infine, infondata la doglianza relativa alla condanna alle spese legali in primo grado per omessa e non corretta valutazione da parte del T.a.r. di alcune circostanze di fatto rilevanti, atteso che, secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, anche ai fini della loro compensazione (se del caso pure per il riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per farvi luogo), come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l'ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate ( Cons. Stato, V, n. 9791 del 2023; Cons. Stato, V, n. 7890 del 2023; Cons. Stato, III, n. 8665 del 2022).

Nel caso di specie non sono ravvisabili profili di abnormità o irragionevolezza nella statuizione di condanna alle spese adottata dal giudice di primo grado a fronte della chiara (e correttamente ritenuta) soccombenza dell'appellante, in linea con il principio posto dall'art. 91, comma 1, c.p.c..

13. Per le esposte considerazioni l'appello deve essere respinto.

14. Le spese di lite seguono la soccombenza in relazione al Comune appellato e alle controinteressate, mentre devono essere compensate in relazione al Ministero dell'interno, attesa la costituzione di stile.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte appellante alla rifusione in favore del Comune e delle controinteressate che liquida in complessivi euro 6.000,00, in ragione di euro 3.000,00 per ciascuna, oltre accessori di legge. Compensa le spese con il Ministero dell'interno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Marina Perrelli**

**IL PRESIDENTE**

**Diego Sabatino**